**TESI N. 5**

1. **Il Parlamento.**
2. **La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.**
3. **I soggetti attivi e passivi (il sostituto d’imposta, il responsabile d’imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).**
4. **Poteri della Guardia di Finanza nell’esecuzione delle attività ispettive di natura fiscale.**

Il Corpo della Guardia di Finanza, quale organo di polizia, sviluppa un'attività finalizzata alla cura degli interessi pubblici.

In quanto tale, detta attività deve sottostare al precetto costituzionale (art. 97 della Costituzione, comma 1), in base al quale i pubblici uffici devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, rispettando prioritariamente il principio di legalità che costituisce il principio generale dell'Ordinamento italiano che afferma la corrispondenza dell'attività amministrativa alle prescrizioni di legge.

Per l’assolvimento della missione istituzionale, sono stati attribuiti dei poteri, rinvenibili in un coacervo di disposizioni normative, alcuni dei quali tipici solo della Guardia di Finanza.

Non essendo possibile riassumere nel tempo a disposizione tutti i poteri attribuiti dalle singole disposizioni legislative al Corpo, appare comunque operare una distinzione tra quelli conferiti in via mediata e quelli in via diretta.

Tra i poteri conferiti in via mediata rientrano, ad esempio, quelli attribuiti alla Guardia di Finanza:

* + dalle singole leggi di imposta per la cooperazione con gli Uffici Finanziari nell’acquisizione di elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e delle imposte per la repressione delle violazioni in materia fiscale;
  + dal T.U.L.D. per i controlli negli spazi doganali sui mezzi di trasporto e sui bagagli alle persone. In tale contesto l’attività suddetta, espletata direttamente dai funzionari doganali o a mezzo dei militari del Corpo, rientra nell’ambito delle funzioni di polizia amministrativa per le quali non esiste la necessità di verbalizzazione degli atti compiuti.

Tra i poteri conferiti in via diretta, oltre a quelli originariamente previsti dalla Legge 7 gennaio 1929 nr. 42 ed a quelli previsti da singole disposizioni legislative (ad esempio “*Testo Unico delle Leggi Doganali”*3, e “*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relative stati di tossicodipendenza”*4 ), la normativa di riferimento è il decreto legislativo nr. 68 del 2001. In particolare nell’art. 2, viene previsto che per l’assolvimento dei compiti istituzionali, ferme restando le norme del codice di procedura penale, i militari della Guardia di Finanza si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72 come verranno di seguito specificati.

**POTERI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E SUL VALORE AGGIUNTO**

La lotta all’evasione ed all’elusione fiscale rimane uno dei principali obiettivi strategici dell’attività della Guardia di Finanza.

Per adempiere a tale missione istituzionale il legislatore ha riconosciuto alla Guardia di Finanza, in maniera specifica, i medesimi poteri attribuiti agli Uffici finanziari dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia, rispettivamente, di IVA e di imposte sui redditi.

Ai fini IVA, infatti, il comma 1, primo periodo, dell’art. 63 del D.P.R. n. 633/72, stabilisce che “*la Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli art. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti*”.

Ai fini delle imposte sui redditi, il comma 3, primo periodo, del citato art. 33 del D.P.R.

n. 600/73 dispone, nel medesimo senso, che “*la Guardia di Finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32 e al precedente comma*”.

In tale ambito i poteri in tema di imposte dirette ed IVA possono essere così riepilogati distinguendoli in tre principali categorie:

* + poteri che si caratterizzano per l’intervento diretto presso i luoghi in cui il soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo svolge la propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili;
  + poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare al soggetto sottoposto o a soggetti terzi, tra cui enti od organismi qualificati, inviti, questionari e richieste di informazioni e/o documenti, allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti;
  + indagini finanziarie

POTERI CONCERNENTI L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE PRESSO LA SEDE E/O IL DOMICILIO DEL CONTRIBUENTE

Questa categoria di poteri è tra le più incisive e, spesse volte determinante ai fini dell’individuazione di violazioni alle norme tributarie o, in maniera più ampia, di quelle relative ai comparti assegnati al Corpo come polizia economica e finanziaria.

Di converso tale categoria è quella anche più controversa, nel senso che nel tempo la giurisprudenza è stata più volte chiamata in causa per delinearne presupposti, modalità di attuazione e confini invalicabili.

Faccio riferimento ai poteri che possono essere sintetizzati in quelli di accesso, ispezione e verifica.

**Accesso**

Il potere di accesso, che si configura come atto amministrativo avente natura autoritativa, consiste nella facoltà di entrare in un determinato luogo, pubblico o privato, anche contro la volontà del contribuente, al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e a ogni altra rilevazione utile per l’accertamento delle imposte, per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni.

Il potere di accesso amministrativo ai fini finanziari è stato inizialmente disciplinato dall’articolo 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tale disposizione normativa precede che "Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora” "negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche".

La previsione normativa in argomento, per quanto concerne le ispezioni tributarie, ora deve essere integrata alla luce delle previsioni dell’art. 12, comma 1, dello Statuto del contribuente**5** che in tema di accessi prevede che: *“Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”.*

Nella prima parte dello stesso comma sopra richiamato è stato individuato come presupposto legittimante del potere di accesso presso i locali destinati all’esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Conseguentemente il diritto di accesso può essere esercitato solo se effettivamente è propedeutico ad attività non eseguibili in altro modo.

A titolo esemplificativo potrà essere eseguito l’accesso qualora ci sia la necessità di:

* + - procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile, compresa quella accessibile per il tramite di apparecchiature informatiche (è del tutto evidente infatti che se debba essere ricercata un’eventuale contabilità parallela – in nero – lo si potrà fare solo autonomamente, avvalendosi del fiuto investigativo e dell’esperienza operativa maturata nel tempo);
    - effettuare dei rilevamenti materiali che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede dell’attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle “verificazioni dirette” o delle “altre rilevazioni”.

I presupposti di fatto e le ragioni di diritto che inducono ad esercitare il potere di accesso e le finalità cui esso tende devono in ogni caso risultare, in forma chiara e sintetica, sia nel foglio di servizio contenente il relativo ordine, da esibire al contribuente, sia nel verbale di verifica redatto il primo giorno delle operazioni.

Le ragioni indicate nel foglio di servizio per eseguire l’accesso andranno poi effettivamente svolte. Se, ad esempio, nel foglio di servizio viene indicato che l’accesso viene eseguito per procedere alla quantificazione delle giacenze fisiche di magazzino, tale rilevamento deve poi essere effettivamente effettuato e non rimanere solo una attività potenziale.

L'articolo 52 del DPR nr. 633/1972 (a cui rinvia anche l’articolo 33 del Dpr n. 600/73) stabilisce un diverso regime legittimante in considerazione dei luoghi nei quali sia previsto l’accesso, a seconda che si tratti di locali nei quali si esercita l’attività di impresa ovvero locali privati. In definitiva possono essere schematizzati 4 casi a seconda che si tratti di locali:

* + - destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole o delle Onlus;
    - destinati all’esercizio di attività professionali;
    - precedentemente indicati se adibiti anche ad abitazione;
    - diversi da quelli sopraelencati.

1. L’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole

Per locali "destinati" all'esercizio di attività commerciali o agricole si intendono i locali dove effettivamente vengono poste in essere operazioni inerenti alle suddette attività o comunque posseduti da imprese commerciali o agricole. In questo caso, oltre al rispetto di tutti i requisiti normativi con particolare riferimento a quelli previsti dalla Legge 212/2000, è necessario essere muniti di una apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata, per quanto riguarda la Guardia di Finanza:

* + nei Nuclei pt strutturati su Gruppi di Sezioni, del Comandante del Gruppo di Sezioni;
  + nei Nuclei pt strutturati su Sezioni e nei reparti territoriali, del Comandante di reparto.

Nel caso in cui nella medesima attività di verifica siano stati effettuati diversi accessi non sono necessari singoli fogli di servizio per ciascun accesso essendo sufficiente il primo. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte6 che ha precisato come non vadano autorizzati singolarmente gli accessi presso la sede del contribuente poiché, pur essendo plurimi e distanziati nel tempo, è sufficiente un'unica autorizzazione rilasciata dal Capo Ufficio da cui dipendono i verificatori.

L’accesso, conformemente alla previsione dell’art. 12, comma 1, ultimo periodo della L. n. 212/2000, deve essere effettuato nell’orario di normale apertura delle aziende e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali. E’ di tutta evidenza che, se l’attività dell’impresa si protrae

o si svolge normalmente in ore serali o notturne, potrà essere valutata l’opportunità di effettuare l’accesso in detti orari (come esempio semplificativo si riporta il caso delle discoteche o dei locali he aprono solo ad ora tarda)

Nel caso dell’eventuale esibizione dell’attestazione di tenuta delle scritture contabili presso terzi7 non c’è necessità di un’ulteriore autorizzazione per acquisire tale documentazione presso lo studio professionale. Questo in quanto si tratta esclusivamente di un’esibizione delle scritture contabili del proprio assistito senza che sia prevista alcuna forma di ricerca da parte dei verificatori. In questo caso unica incombenza dei verificatori rimane quella di compendiare in un apposito processo verbale l’attività eseguita ed in particolare i documenti ritirati.

All’originaria previsione normativa dell’art. 52 del DPR 633/1972 che includeva esclusivamente le attività commerciali ed agricole (delle professionali parleremo nel seguente punto), ora con le modifiche introdotte dal decreto sulle semplificazioni tributarie 20128 9 l’accesso, con le stesse modalità sopra specificate, è possibile anche nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Si tratta di una rilevante novità in quanto la disciplina precedente, relativamente all’accesso nei locali in argomento (tra cui i numerosi circoli privati presenti sul territorio nazionale), prevedeva l’accesso fiscale previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica in presenza di gravi indizi di violazione della normativa tributaria, essendo considerati “locali diversi”, come in seguito verrà specificato.

Con l’ordine del Comandante di Reparto sopra richiamato si può estendere l’accesso anche agli spazi funzionalmente collegati ai locali dell’azienda. In merito però occorre fare una distinzione per le autovetture: tra quelle in uso all’amministratore e quelle in uso al dipendente. In tale ambito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10489 del 24 febbraio 2003, ha affermato la legittimità delle operazioni di accesso, autorizzate sulla base del solo provvedimento emesso dall'Amministrazione, estese all'autovettura condotta dall'amministratore della società sottoposta ad ispezione, sostanzialmente sul presupposto che l'uso dell'automobile da parte di chi ricopre le cariche di vertice nell'ambito dell'azienda, rende il mezzo riferibile all'attività d'impresa, ritenendo conseguentemente legittimo l'utilizzo ai fini dell’accertamento della documentazione extracontabile rinvenuta nell'auto medesima, come se la documentazione fosse stata rinvenuta all’interno di un automezzo della società.

Di contro, la stessa Corte di Cassazione ha precedentemente escluso la possibilità di utilizzare ai fini dell’accertamento documentazione contabile rinvenuta all'interno dell'autovettura di un semplice dipendente della società oggetto dell’attività ispettiva, in assenza di specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e pure nel caso in cui detta documentazione sia stata consegnata spontaneamente dal dipendente.

In questo tipo di locali è ininfluente la presenza o meno del titolare dell’attività o del rappresentate legale dell’attività. In assenza di queste figure, l’accesso è comunque legittimo e viene intrapreso con l’assistenza della persona che sta svolgendo attività lavorative all’interno dell’azienda, fermo restando la possibilità del titolare o del rappresentate legale di incaricare al riguardo qualsiasi altro soggetto di sua fiducia.

1. L’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività professionali

L’accesso nei locali "destinati" all'esercizio di attività professionali richiede gli stessi presupposti del caso in precedenza trattato con lo specifico vincolo procedurale connesso alla necessità della presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. La mancanza di tale presupposto è destinato ad inficiare l’intera attività ispettiva costituendo, detta presenza, requisito di legittimità degli atti conseguenti all’accesso effettuato.

Questo presupposto per eseguire l’accesso (presenza del titolare dello studio o suo delegato) comporta evidenti problemi procedurali. E’ di tutta evidenza che, se si deve eseguire l’accesso (ad esempio per la ricerca di documentazione extracontabile), non sarà possibile avvertire preventivamente il professionista. Del resto nel nostro ordinamento non è rinvenibile una norma che autorizzi il preventivo avviso al contribuente.

D’altra parte può ben verificarsi (anche se nell’attività preparatoria dell’intervento uno degli elementi che viene analizzato è proprio quello relativo alla possibilità di trovare il professionista all’accesso)**10** che il titolare non sia presente in studio. In sua assenza ed in mancanza di un suo delegato, i verificatori non possono intervenire d’autorità, né richiedere l’assistenza di terzi pena la nullità degli atti successivi. In questo caso al soggetto presente presso lo studio verrà richiesto di contattare tempestivamente il titolare e farsi rilasciare, ove necessario, la delega prevista, possibilmente via fax o via posta elettronica.

Qualora comunque il titolare non sia raggiungibile occorrerà adottare ogni cautela finalizzata ad evitare che nel periodo di attesa possa essere distrutta od occultata documentazione utile ai fini della verifica. In ogni caso una volta manifestato il motivo dell’intervento non sarà più possibile rinviarlo ad altro momento.

1. L’accesso nei locali precedentemente indicati se adibiti anche ad abitazione

Nell’ipotesi di accesso presso i locali adibiti sia all’esercizio di attività economiche, agricole o professionali, sia ad abitazione è necessaria la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente. Tale autorizzazione va ad integrare quanto comunque disposto per l’accesso riportato nei precedenti punti.

Sotto il profilo procedurale le operazioni effettuate devono essere riportate sia nel verbale di verifica, sia nel verbale di accesso da inviare alla Procura della Repubblica a corredo del provvedimento notificato al contribuente interessato.

Quindi l’ipotesi in questione si verifica quando presso la sede dichiarata dell’azienda o del professionista siano presenti anche locali adibiti ad abitazione ed in questo caso l’autorizzazione preventiva del magistrato avviene senza la necessità di gravi indizi di evasione fiscale. Infatti, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. [52](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684ART65)

[D.P.R. n. 633 del 1972](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684), ai fini dell'accesso in locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale destinazione sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi11**.**

Il concetto di abitazione deve essere inteso, ai fini che rilevano in questa sede, nel senso di centro effettivo della vita domestica della persona, risultando non sufficiente, a tal fine, la mera predisposizione, per il saltuario pernottamento o la consumazione di pasti, di alcuni vani o spazi dell’immobile; in altri termini, si può parlare di abitazione ai fini della disciplina in argomento, in caso di effettiva destinazione di un certo luogo allo svolgimento di attività rientranti nella sfera privata ed intima della persona e della propria famiglia.

Diverso è il caso in cui negli stessi locali sia stata stabilita la residenza anagrafica pur abitando da un’altra parte. In tale circostanza occorre dimostrare la fittizietà della residenza in quanto in caso contrario è comunque necessaria la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In tal senso si è espressa, con sentenza n. 6908 del 25 marzo2011, la Corte di Cassazione ha statuito che “*è invalido l’accertamento che si basa su documenti che sono stati sequestrati nell’abitazione o nello studio del commercialista contribuente, qualora il sequestro non sia stato autorizzato dalla Procura*”. Si trattava di un accesso presso uno studio di un commercialista che negli stessi locali aveva anche la residenza anagrafica. Durante l’accesso non preventivamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica erano stata rinvenuta documentazione utilizzata per una successiva contestazione fiscale. La Corte, a conferma di quanto già affermato in appello, a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che “*la circostanza secondo cui nell’immobile ove la perquisizione è stata eseguita il commercialista avesse solo la residenza anagrafica, senza in realtà abitarvi, è meramente affermato dal fisco, senza alcuna prova. Resta il fatto che non è contestato che ivi il commercialista avesse (anche) la residenza e quindi sussiste la violazione del secondo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, rilevata dal giudice tributario*”.

Inoltre, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica non necessita nel caso in cui in uno stabilimento industriale vi siano alcuni immobili adibiti ad abitazione del proprietario, del direttore o del custode; In tal caso l’autorizzazione preventiva sarà necessaria solo quando si intenda entrare specificamente in quei locali adibiti ad abitazione, ma non nel resto dello stabilimento.

Il provvedimento autorizzativo del magistrato è un atto amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo12. Conseguentemente la sua interpretazione è: “*riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da un'adeguata motivazione e immune dalla violazione delle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi*”13**.**

1. L’accesso nei locali precedentemente indicati se adibiti anche ad abitazione

Esiste anche una residuale ipotesi di accesso presso altri locali che possono essere così schematizzati:

* + quelli adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;
  + gli automezzi non adibiti all’esercizio di una attività agricola, commerciale, artistica o professionale o comunque che non risultino funzionalmente collegate a queste attività;
  + i locali permanentemente e completamente adibiti all’esercizio di attività diverse dalle precedenti (rientrano in questa casistica ad esempio le sedi amministrative o le unità locali non dichiarate, ovvero tutti quegli uffici in cui di fatto viene svolta attività o conservata documentazione seppur ufficialmente sconosciuti al fisco. Peresperienza personale ricordo il caso di un’azienda subappaltatrice di rilevanti lavori nella cantieristica navale che aveva la sede dichiarata in un indirizzo, mentre tutti gli operai si recavano a ritirare lo stipendio ed a consegnare la documentazione delle attività lavorative svolte in una diversa sede non dichiarata all’Anagrafe Tributaria ed alla Camera di Commercio. Con l’autorizzazione del magistrato l’accesso è stato operato anche in questa sede e mentre in quella dichiarata è stata trovata la documentazione ufficiale, nell’altra è stata rinvenuta documentazione extracontabile relativa a pagamenti in nero per rilevanti importi agli operai specializzati.

Le autorizzazioni necessarie sono le stesse del caso precedente anche se cambiano sostanzialmente i presupposti. In particolare l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica può essere concessa in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie e con una valutazione di tipo prospettico in ordine alla possibilità di rinvenire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Fra i due provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, quello che autorizza l’accesso in locali adibiti sia ad abitazione sia ad attività economiche e quello attualmente in esame, esiste quindi una sostanziale differenza:

* + il primo non impone al magistrato una valutazione di merito essendo di fatto un atto dovuto che costituisce comunque presupposto per l’esercizio di un’attività invasiva per il quale non è necessaria un’ulteriore motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività;
  + Il secondo, al contrario, impone un controllo giudiziario di carattere sostanziale, che si sostanzia nella valutazione dell’esistenza in concreto degli indizi di violazione delle leggi tributarie segnalati dall’Organo richiedente per stabilire se essi sussistano effettivamente e siano o meno gravi.

Quanto agli elementi che possono ritenersi idonei a supportare la sussistenza dei gravi indizi di violazione, si evidenzia che le Sezioni Unite della stessa Cassazione, con la sentenza n. 16424 del 17 ottobre 2002, hanno definitivamente affermato l’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso dell’Autorità Giudiziaria emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, precisando in questo contesto, tra l’altro, che la notizia, verbale o scritta, di fonte non individuata e non individuabile non può essere considerata un indizio, neanche quando indichi articolate e dettagliate circostanze potenzialmente riferibili al contribuente segnalato, tale da poter fondare un consistente sospetto. Il sospetto non è un indizio ed a fronte di una denuncia anonima, seppur dettagliata, deve essere sviluppata un’attività di indagine e riscontro per far si che venga rispettato il dettato normativo.

L'autorizzazione all'accesso al domicilio privato del contribuente data dal Procuratore della Repubblica legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato, secondo la stretta interpretazione della norma conseguente alle garanzie per la tutela della libertà personale poste [dall'art. 14 Cost.](http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009951). Conseguentemente non è possibile utilizzarla per accedere ad altri luoghi che di fatto vengano utilizzati allo stesso scopo come ad esempio il caso di un accesso effettuato oltre che nel luogo del domicilio autorizzato dal magistrato, anche in quello dove lo stesso aveva il domicilio di fatto. La Suprema Corte14 ha evidenziato come esista un difetto della necessaria autorizzazione nel caso di accesso avvenuto presso l'abitazione della convivente del contribuente, essendo il luogo non nominativamente indicato nell'atto del Procuratore della Repubblica.

Va infine rilevato che il provvedimento di autorizzazione alla perquisizione domiciliare di un soggetto, allo scopo di acquisire documentazione fiscale relativa al soggetto stesso, consente di prelevare, in tale domicilio, anche ulteriori documenti di pertinenza di soggetti diversi, pur se non menzionati nel provvedimento autorizzatorio. Questo in quanto la norma tutela il diritto di inviolabilità del domicilio del soggetto nei cui confronti l'accesso viene richiesto, e non quello di creare una sorta di immunità dalle indagini in favore di terzi, siano essi conviventi, o meno, con l'interessato.

La ricerca

Uno dei motivi fondamentali per cui viene solitamente operato l’accesso è quello di ricercare la documentazione, sia di natura contabile che extracontabile, sulla quale espletare gli approfondimenti necessari per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

L’acquisizione della documentazione in tal caso sarà di due tipi:

* + - quella spontaneamente esibita dal contribuente;
    - quella comunque rinvenuta nell’attività di ricerca da parte dei verificatori.

Relativamente alla prima ipotesi mi limiterei a segnalare le conseguenze, anche di una certa gravità, che possono prodursi in caso di mancata o parziale esibizione della documentazione che, oltre a determinare l’applicazione delle prescritte sanzioni, consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla ricostruzione della base imponibile con metodi diverso da quello basato sulle risultanze delle scritture contabili, nonché preclusioni a carico del contribuente per l’esibizione postuma in sede di accertamento o contenziosa.

Sicuramente di maggiore valenza è l’attività posta in essere, avente natura autoritativa ed esecutiva, relativa all’esecuzione di ricerche anche contro l’opposizione del contribuente e pure nel caso in cui lo stesso sostenga di avere esibito tutti i documenti richiesti.

Nelle operazioni di ricerca possono verificarsi alcune casistiche particolari:

1. Il reperimento di documentazione relativa a soggetti o attività diversi.

Nel caso in cui nel corso delle ricerche operate presso un contribuente, vengano rinvenuti libri, registri, scritture ed altri documenti, ivi compresa documentazione extracontabile, relativi ad altro soggetto, la giurisprudenza di legittimità riconosce che è consentito acquisire la documentazione relativa all’attività o al contribuente diversi da quelli cui si riferiscono i provvedimenti che autorizzano l’accesso, ferma restando, per l’eventualità in cui si intenda sottoporre ad ispezione detta documentazione, il formale e distinto avvio di una autonoma attività ispettiva nei riguardi della attività o del soggetto cui la stessa è riconducibile.

1. Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.

In tale ambito un particolare rilievo può essere attribuito alle “memorie” portatili e chiavi “usb” in possesso dell’amministratore o degli addetti agli uffici con particolare riguardo a quelli che si occupano di contabilità.

In questi casi risulta opportuno acquisire già in sede di accesso una copia cartacea delle informazioni ritenute particolarmente rilevanti. La stampa di questi documenti deve avvenire alla presenza del contribuente o di un suo delegato.

Questo in quanto è necessario provvedere alla autenticazione della loro origine mediante la firma del documento da parte del contribuente, o di persona espressamente delegata, oltre che dei verificatori stessi.Qualora non sia possibile procedere a tale incombenza durante il primo giorno delle operazioni, occorrerà cautelare adeguatamente tali supporti e procedere in un secondo tempo con le stesse modalità sopra descritte.

1. Acquisizione di e-mail

Per quanto riguarda le comunicazioni via e – mail occorre distinguere tra quelle già aperte e quelle ancora da visionare. Le prime sono sono direttamente acquisibili dai verificatori, mentre quelle non ancora lette o per le quali è eccepito il segreto professionale, vanno acquisite sulla scorta di apposito provvedimento di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, ex art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72.

1. Le perquisizioni personali e l’apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ovvero dell’Autorità Giudiziaria più vicina, per procedere a perquisizioni personali ed all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli. In presenza di tali situazioni oltre al provvedimento autorizzatorio è necessario compilare un autonomo verbale.

L’autorizzazione non è necessaria per l’apertura spontanea da parte del contribuente in quanto è prevista solo per l’apertura coattiva.

1. L’acquisizione di documenti per i quali è opposto il segreto professionale.

Il comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità Giudiziaria più vicina anche per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, fermo restando quanto disposto dall’art.

103 c.p.p.. E’ evidente che nel corso delle verifiche la ricerca sarà finalizzata a rinvenire i documenti nei quali siano certificati i rapporti economici e fiscali tra professionista e suo cliente. Per tali documenti non sembra possa essere opposto un segreto professionale, però qualora venga eccepito occorre richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per procedere all’ulteriore esame.

L’ispezione documentale e le altre verificazioni

L’ispezione documentale oltre all’esame della documentazione obbligatoria consiste nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della verifica, tra cui la corrispondenza commerciale, la contabilità posta in essere a fini di controllo interno della gestione, l’eventuale documentazione extracontabile.

Qualora sia ritenuto necessario l’ispezione può estendersi anche al raffronto di quella posseduta da soggetti terzi (esempio clienti e fornitori) che avviene attraverso i cosiddetti controlli incrociati.

Un ulteriore potestà, prevista dai richiamati art. 52 del D.P.R. n. 633/72 e art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, è quella di procedere a verificazioni ed ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni.

In merito le verificazioni sono tutte quelle attività ricognitorie della realtà fattuale e fenomenica dell’attività propria del contribuente, allo scopo di porla a confronto con le risultanze dei documenti, delle scritture e della dichiarazione del contribuente stesso. Tra esse rientrano sicuramente quelle che sono oggetto di osservazione diretta da parte dei militari verificatori, di norma presso la stessa sede di esercizio dell’attività e che consentono un immediato confronto con le risultanze contabili, come ad esempio: il controllo delle giacenze, delle disponibilità di cassa, dei beni strumentali presenti, dei dipendenti presenti presso l’azienda.

Nelle altre rilevazioni possono ad esempio essere incluse, a titolo sicuramente non esaustivo, le operazioni di misurazione volte a determinare le dimensioni di talune grandezze economiche che caratterizzano l’attività del soggetto verificato, anche attraverso rilevamenti di natura eminentemente tecnica, quali, in generale, il rilevamento del consumo orario di energia elettrica di un determinato macchinario, la determinazione della resa lavorativa media del personale impiegato, la rilevazione dei listini prezzi, il calcolo dei consumi di materiali necessari allo sviluppo dei processi produttivi, la rilevazione di certi dati strutturali dell’attività economica o dei fattori della produzione.

POTERI CONCERNENTI LA POSSIBILITÀ DI INVIO DI INVITI QUESTIONARI E RICHIESTE

Nell’ambito dei poteri attribuiti alla Guardia di Finanza è possibile ricorrere a strumenti ispettivi che possono validamente integrare o sostituire le operazioni di controllo presso la sede dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo (intervento diretto con “accesso”), ovvero orientare, antecedentemente all’intervento, la selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva, oppure ancora, successivamente all’intervento, indirizzarne l’attività di controllo.

Tali strumenti, previsti dalle norme, consistono nella possibilità per gli Uffici finanziari e, quindi, come sopra detto, anche per la Guardia di Finanza, di procedere all’inoltro di inviti, richieste e/o questionari al contribuente stesso ovvero a soggetti o enti terzi, a norma degli artt. 51 del D.P.R. n. 633/72 e 32 del D.P.R. n. 600/73.

L’utilità di questa potestà ispettiva merita di essere sottolineata anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, dello “Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui “tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine o controllo sul luogo”.

Le risultanze emergenti da tali inviti, richieste e questionari possono essere utilizzate, in via sinteticamente riepilogativa:

* ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività ispettiva;
* ai fini di una più completa preparazione dell’intervento nei confronti per i contribuenti già selezionati di questi;
* quali ulteriori elementi di carattere probatorio o presuntivo ovvero di orientamento delle attività di controllo già avviata;
* nel contesto di attività ispettive avviate e sviluppate prescindendo del tutto dall’effettuazione di interventi od operazioni presso la sede del contribuente o il suo domicilio.

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, i militari del Corpo, in sintesi, possono:

* invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti [comma 1, n. 2), dell’art. 32], o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione [comma 2, n. 2), dell’art. 51.

Tale facoltà può essere esercitata anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti per effetto delle disposizioni che regolano la procedura delle indagini finanziarie (contraddittorio), di cui si dirà meglio più avanti;

* invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; ai soggetti obbligati alla tenute delle scritture contabili può esserne richiesta l’esibizione e si possono estrarre copie [comma 1, n. 3), dell’art. 32];
* inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati [comma 1, n. 4), dell’art. 32 e comma 2, n. 3, dell’art. 51];
* invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente ed a fornire i chiarimenti relativi [comma 1, n. 8 bis), dell’art. 32 e comma 2, n. 4, dell’art. 51].
* richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie; alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo [comma 1, n. 5), dell’art. 32 e comma 2, n. 5, dell’art. 51].
* Queste richieste, tuttavia, non possono essere rivolte all’Istituto centrale di statistica e, limitatamente alle attività finanziarie e creditizie, alle banche, alla società Poste Italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, salvo il disposto dei nn. 7) degli stessi art. 32 e 51.
* richiedere ed ottenere gratuitamente copie o estratti di atti e documenti, muniti dell’attestazione di conformità all’originale, depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori di registri immobiliari ed altri pubblici ufficiali [comma 1, n. 6), dell’art. 32 e comma 2, n. 6, dell’art. 51];
* richiedere, previa autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste Italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta [comma 1, n. 6 bis), dell’art. 32 e comma 2, n. 6 bis, dell’art. 51];
* richiedere, previa autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, alle banche, alla società Poste Italiane S.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (indagini finanziarie, di cui si dirà meglio più avanti [comma 1, n. 7), dell’art. 32 e comma 2, n. 7, dell’art. 51].
* Alle società fiduciarie di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 20 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati;
* richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia Di Finanza, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge [comma 1, n. 7 bis), dell’art. 32 e comma 2, n. 7 bis, dell’art. 51];
* richiedere alle società soggette all’imposta sul reddito, agli enti pubblici e privati diversi dalle società soggette alla stessa imposta nonché i trust che hanno/non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, alle società di armamento, alle società di fatto, alle società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l’esercizio in forma associata dell’arte o della professione prive di personalità giuridica e alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali nonché arti e professioni, dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte, in un determinato periodo d’imposta, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo [comma 1, n. 8), dell’art. 32];
* richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. [comma 1, n. 8 ter), dell’art. 32].

Gli inviti e le richieste devono essere necessariamente formulate mediante apposito atto scritto **contenente,** tra l’altro:

* le generalità e l’indirizzo del destinatario, l’intestazione del Reparto emittente e la sottoscrizione del suo Comandante;
* l’oggetto della richiesta e/o invito, comprensivo della puntuale indicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, dei chiarimenti da fornire nonché degli atti, dei documenti, delle fatture, delle note, dei registri o delle scritture da esibire o trasmettere;
* il motivo della richiesta e/o dell’invito, mediante l’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla base dell’iniziativa.
* il termine fissato per l’adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ad eccezione delle richieste di cui ai nn. 7) degli artt. 32 e 51 (indagini finanziarie), per le quali il termine è di 30 giorni (prorogabile per ulteriori 20 giorni, su istanza dell’operatore finanziario sorretta da giustificati motivi);
* l’esplicitazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/97, in caso d’inadempimento o di restituzione di questionari con risposte incomplete o non veritiere;
* l’avvertimento che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La notificazione di inviti, questionari e richieste prevede due diverse procedure, a seconda del tipo di tributo interessato.

Infatti, mentre ai fini delle imposte sui redditi questi atti devono essere notificati ai destinatari con l’osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, per quanto concerne l’IVA la notificazione deve avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ad eccezione per le **indagini finanziarie,** per le quali è prevista la procedura **telematica**).

In entrambi i casi, è dalla data di notifica che decorre il termine fissato dall'Ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, a trenta giorni. Quest’ultimo termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal Comandante Regionale della Guardia Di Finanza.

Naturalmente, le informazioni ed i chiarimenti richiesti al contribuente invitato a comparire e le risposte da questi fornite debbono risultare da apposito processo verbale di operazioni compiute, da sottoscrivere a cura dei verbalizzanti e dalla parte, la quale ha diritto ad averne un esemplare in originale.

**INDAGINI FINANZIARIE**

Tra gli strumenti d’indagine di contrasto all’evasione fiscale, certamente il più incisivo è rappresentato dalle indagini finanziarie.

Il vero e proprio riordino delle indagini bancarie si è attuato con la Legge 30.12.1991, n. 413, che ha sostanzialmente reso inefficace il segreto bancario in campo tributario.

In base alle previsioni contemplate dall’art. 18 della citata legge:

* vennero eliminate le fattispecie tassative di esercizio del potere di indagine bancaria, con il conseguente ampliamento dell’operatività del mezzo istruttorio;
* vennero individuate le Autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’accesso ai conti bancari (Comandante di Zona per la Guardia di Finanza);
* venne disciplinato l’utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie da acquisire, nonché previsto l’immediato avviso, da parte dell’istituto di credito, dei contribuenti nei cui confronti dovevano essere attivati gli accertamenti.

L’attuale disciplina delle indagini finanziarie.

Con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, si è registrato un decisivo passo in avanti nel processo di evoluzione della disciplina, determinando il passaggio dal concetto di “accertamento bancario” alla nozione di “indagine finanziaria”, più ampia e realmente omnicomprensiva di tutti i possibili flussi finanziari riconducibili al contribuente.

In sintesi la Legge n. 311/2004, nel rivisitare la materia, sia sul piano sostanziale che procedurale, ha previsto:

* + - l’allargamento della portata **soggettiva** degli accertamenti, con l’inclusione, tra i destinatari delle richieste dell’Amministrazione finanziaria, oltre alle banche e alla società Poste Italiane S.p.a., di tutti gli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio e delle società fiduciarie;
    - l’ampliamento della portata **oggettiva** delle indagini, che, dal previgente ristretto ambito riferito alla “copia dei conti intrattenuti con il contribuente” e degli “ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti”, acquisibili con l’invio di appositi questionari, è passato a comprendere tutti i “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”;
    - il riconoscimento dell’applicabilità agli esercenti attività di lavoro autonomo, della presunzione legale di compenso per i prelevamenti dai conti non annotati in contabilità e non giustificati, già operante, con riferimento ai ricavi, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa.

Su questo aspetto, però, giova evidenziare la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 228 del 6.10.2014, è intervenuta in materia di indagini finanziarie sui lavoratori autonomi ed in particolare riguardo ai prelevamenti, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110003), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947) (legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».

* + - una notevole semplificazione della procedura di acquisizione materiale dei dati dagli intermediari, ottenuta attraverso l’eliminazione del doppio passaggio dell’acquisizione della copia dei conti e del successivo invio dei questionari e l’introduzione di un obbligo generalizzato degli enti creditizi e finanziari di mettere a disposizione degli Organi di polizia tributaria, sulla base di un’unica richiesta, tutti i dati e gli elementi in loro possesso;
    - la riduzione dei tempi minimi di risposta delle banche e degli altri operatori, dai 60 giorni previsti nel passato agli attuali 30 giorni;
    - l’eliminazione dei flussi cartacei delle comunicazioni e la loro sostituzione con modalità “esclusivamente in via telematica”.

Da ultimo, per completare la ricognizione sin qui svolta, è doveroso riservare un cenno alle novità recate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; con tali disposizioni è stato creato un nuovo strumento informatico, l’**Archivio dei rapporti** con operatori finanziari, che ha sostitutivo l’Anagrafe dei conti e dei depositi inizialmente prevista dalla legge, in grado di consentire agli Organi di controllo la piena ed automatica individuazione degli intermediari preso cui il contribuente risultava censito.

**Gli Organi di controllo abilitati e iter procedurale**

In virtù di quanto previsto dall’art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633/72 e l’art. 32, comma 1, n. 7) del D.P.R. n. 600/73, abilitati all’inoltro delle richieste agli intermediari rientranti nella disciplina delle indagini finanziarie sono gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, i quali, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali e previo rilascio di apposita autorizzazione, possono richiedere la comunicazione “…*di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi…*”.

Sul piano procedurale, il complessivo *iter* di sviluppo delle indagini finanziarie può essere così rappresentato:

* + - richiesta di autorizzazione, formulata dai verificatori all’Autorità competente
    - successivo vaglio, di legittimità e di merito, di tale istanza da parte dell’Autorità competente;
    - concessione dell’autorizzazione o nel suo eventuale diniego;
    - invio, sulla base della predetta autorizzazione, delle istanze di acquisizione delle informazioni finanziarie agli operatori interessati;
    - trasmissione delle relative risposte da parte degli operatori bancari e finanziari individuati quali destinatari delle richieste;
    - eventuale accesso presso gli intermediari per la diretta acquisizione dei dati, delle notizie e dei documenti, in ipotesi di omessa o non conforme risposta.

Va detto, inoltre, che gli Organi di controllo, sempre su preventiva autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente, possono attivare un’ulteriore fase propedeutica all’avvio delle indagini finanziarie, che si sostanzia nella richiesta diretta al contribuente, ai sensi dei nn. 6 bis) dei citati artt. 32 e 51, di una dichiarazione recante l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti dal soggetto ispezionato con gli intermediari.

**Presupposti per l’esecuzione delle indagini finanziarie.**

Nella vigente disciplina, non è contemplata alcuna tipizzazione legale delle circostanze legittimanti l’avvio degli accertamenti in rassegna. In questa prospettiva, il loro fondamento deve essere ricercato nelle generali esigenze di natura istruttoria connesse al controllo della correttezza e completezza delle dichiarazioni fiscali, all’accertamento delle imposte o maggior imposte dovute, alla verifica dell’osservanza del complesso di obblighi strumentali stabiliti a carico dei soggetti passivi dei tributi.

La decisione circa l’utilizzo di tale strumento d’indagine non può, in ogni caso, non tenere conto degli elementi di pericolosità fiscale acquisiti sul conto del contribuente (ad es.: frodi fiscali, evasore totale, sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati, ecc.) e delle esigenze di economicità e proficuità dell’azione ispettiva nel suo complesso.

Pertanto, l’attivazione della procedura può essere attivata dagli Organi abilitati ogni qual volta ciò risulti utile, opportuno e consigliabile per poter giungere alla esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto di attività ispettiva.

Sul piano operativo, poi, è da sottolineare che l’esercizio del potere di cui trattasi non è necessariamente subordinato al preventivo avvio di una specifica verifica fiscale**.**

In effetti, tale assunto trova conferma nello stesso dettato letterale delle norme di riferimento (nn. 7 dei citati artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72) le quali, a differenza di quanto contemplato nei già citati nn. 6 bis), dei predetti articoli, con riferimento alla potestà di richiesta diretta al contribuente dei dati relativi ai rapporti intrattenuti con gli intermediari, non fanno alcun cenno alla obbligatoria sussistenza – ai fini dell’attivazione del potere d’indagine finanziaria – di un accertamento, di un’ispezione o di una verifica in corso nei confronti del contribuente.

Tuttavia, nella pratica, è indubbio che l’attivazione di tale strumento d’indagine avviene tendenzialmente nell’ambito di una verifica o di un controllo fiscale.

**L’ambito soggettivo di applicazione della normativa.**

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in questione deve considerarsi ordinariamente riferito ai soggetti titolari della posizione fiscale oggetto d’attenzione da parte degli Organi ispettivi.

Ciò significa che la procedura è esperibile nei confronti dei contribuenti a carico dei quali devono essere eseguite o sono in corso le attività istruttorie volte alla ricostruzione della loro capacità contributiva e al controllo del corretto assolvimento degli altri adempimenti fiscali previsti dall’ordinamento tributario.

In merito la Suprema Corte**15** ha affermato che le indagini bancarie possono essere effettuate anche nei confronti di privati che non svolgono un’attività commerciale o professionale (nello stesso senso la Sentenza n. 8047 del 3.4.2013).

Ne consegue che, ordinariamente, possono essere destinatari della disciplina in argomento le persone fisiche, le società di persone e gli enti assimilati, le associazioni tra artisti e professionisti, gli enti pubblici e privati non commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica, le stabili organizzazioni di soggetti esteri non residenti nonché le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato cui sia riconducibile una posizione giuridica rilevante dal punto di vista tributario.

Purtuttavia, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, il raggio d’azione delle indagini finanziarie può essere senz’altro esteso anche nei confronti di terzi soggetti che, seppur non direttamente interessati dalle attività ispettive, possono risultare titolari di rapporti o esecutori di operazioni in realtà riconducibili al contribuente oggetto d’attenzione (per tutte, Corte Cassazione, Sentenze nn. 14137 del 5.6.2013, 6254 dep. 13.3.2013, 10573 del 13.5.2011).

In merito, con Circolare n. 32/E/2006, al paragrafo 5.2., l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di sottolineare come i poteri in rassegna siano applicabili “…*anche relativamente ai rapporti intestati ed alle operazioni effettuate esclusivamente da* ***terzi****, specialmente se legati al contribuente da* ***vincoli familiari o commerciali****, a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è “fittizia o comunque superata”*

*…dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione “bancaria” acquisita”*.

Ne deriva che l’estensione a terzi delle indagini finanziarie appare certamente legittima, ma resta comunque subordinata alla sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere o ritenere la movimentazione, da parte dei terzi, di disponibilità finanziarie in realtà riconducibili al contribuente sottoposto o da sottoporre ad attività ispettiva, i quali dovranno essere esaustivamente esplicitati in sede di richiesta di acquisizione della documentazione detenuta dagli intermediari.

Giova infine precisare che alcune Sentenze della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità di estendere le indagini finanziarie:

* + - al coniuge del contribuente ispezionato, sulla base della mera sussistenza del rapporto familiare**16**;
    - agli altri congiunti del contribuente, sempre che venga dimostrata l’ingerenza degli stessi nell’attività aziendale o che l'intestazione a terzi sia fittizia**17**.;
    - ai soci, amministratori o procuratori generali di società di persone e a ristretta base azionaria, quando risulti provata, anche tramite presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alla società da ispezionare o sottoposta ad ispezione**18**.

**L’accesso presso le sedi degli intermediari ai fini della rilevazione diretta dei dati.**

Al fine di garantire la completezza degli accertamenti anche di fronte a possibili forme d’inadempienza, la disciplina delle indagini finanziarie ha previsto specifiche procedure di acquisizione diretta delle informazioni d’interesse presso le sedi degli operatori finanziari, quando queste non siano state trasmesse entro il termine stabilito o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio (artt. 33, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 600/73 e 52, comma 11, del D.P.R. n. 633/72).L’accesso, subordinato all’autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dovrà essere:

* + - eseguito da ufficiali di grado non inferiore a Capitano e in numero non superiore a quattro;
    - svolto in ore diverse da quelle dell’apertura al pubblico degli sportelli, ad eccezione dei casi in cui l’accesso deve essere svolto in locali adibiti a servizi tecnici o amministrativi;
    - operato con le dovute riservatezza e discrezione;
    - sviluppato con la continua assistenza del funzionario responsabile dell’ente o di un suo delegato

**Le indagini finanziarie dall’Italia verso l’estero.**

Le informazioni di carattere bancario, al pari degli altri elementi fiscalmente rilevanti sul conto dei soggetti sottoposti alla potestà impositiva dello Stato, possono formare oggetto di **scambio** di informazioni tra Amministrazioni fiscali di Paesi diversi.

Al riguardo, giova sottolineare che, sino ad ora, è stata appurata la disponibilità ad effettuare lo scambio di informazioni bancarie solo con alcuni Paesi, quali Austria, Australia, Federazione Russa, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Stati Uniti rispetto ai quali, quindi, potranno essere inoltrate le richieste di indagini finanziarie e dovrà essere dato corso agli stessi accertamenti in caso di istanze formulate all’Italia.

Le richieste da far pervenire all’Organo collaterale estero vanno trasmesse al Comando Generale del Corpo. Non è necessario il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione da parte del Comandante Regionale.

Inoltre, per contrastare sia il riciclaggio sia gli illeciti fiscali internazionali, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate potranno richiedere, non solo agli intermediari finanziari, ma anche ai professionisti, informazioni sui soggetti che hanno effettuato transazioni in altri Paesi con operazioni superiori ad € 15.000.

Questo è quanto emerge dal provvedimento n. 2014/105953 dell’8.8.2014 a firma del Comandante Generale della Guardia di Finanza e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

**Le informazioni acquisibili.**

La normativa consente di richiedere agli intermediari obbligati dalla disciplina delle indagini finanziarie “…dati notizie e documenti relativi a qualsiasi

rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.”.

In base al dettato normativo, quindi, gli Organi di controllo possono acquisire tutte le informazioni relative ai flussi finanziari, disponibilità di qualsiasi genere, titoli e valori riconducibili ai contribuenti monitorati. In relazione a quest’ultimo aspetto, si sottolinea che la “riconducibilità” comprende non solo le informazioni attinenti ai rapporti intestati o cointestati ai soggetti sottoposti ad indagine finanziaria, ma anche quelli che risultano nella disponibilità dei medesimi, cioè i rapporti su cui i contribuenti sono **autorizzati ad operare** in virtù di abilitazioni di varia natura giuridica.

**I rapporti e i servizi.**

Nel sistema delle indagini finanziarie, per “rapporti” devono intendersi tutte le attività **aventi carattere continuativo** esercitabili dagli intermediari bancari e finanziari, ovvero i servizi dai medesimi offerti continuativamente al cliente (quali, ad esempio, quelli relativi agli investimenti in valori mobiliari o alle gestioni patrimoniali), nel quadro di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. La categoria dei rapporti abbraccia un’ampia gamma di situazioni che possono attenere alla sfera finanziaria del contribuente e che, conseguentemente, assumono particolare interesse sul piano fiscale.

**Le operazioni**

Per operazioni devono essere intese tutte le attività svolte dagli intermediari che **non hanno carattere continuativo** e che si risolvono in una singola transazione di rilevanza contabile.

Le stesse possono essere distinte in due macro–categorie:

* + - da un lato, quelle che sono riconducibili ad un rapporto;
    - dall’altro, le cosiddette “operazioni extra–conto”, ossia le operazioni che non transitano all’interno di alcun rapporto, ma che si esauriscono istantaneamente nel contatto diretto tra il cliente e l’intermediario (sono le tipiche operazioni di sportello, quali ad esempio: la richiesta di assegni circolari e di assegni in valuta estera, il bonifico per cassa, il cambio assegni, ecc.).

**Valenza probatoria delle risultanze delle indagini finanziarie**

La disciplina delle indagini finanziarie, prevede uno specifico valore probatorio legalmente attribuito alle notizie ed ai documenti acquisiti in base al dettato normativo.

In particolare:

* 1. ai fini dell’imposte sui redditi

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/73, *“i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni*”.

Conseguentemente:

* + **i versamenti** nell'ambito dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate dai contribuenti con gli operatori finanziari, sono posti a base della ricostruzione di qualsiasi categoria reddituale **quali componenti positivi di reddito** (proventi, ricavi, compensi, ecc), qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso o che le operazioni relative sono fiscalmente irrilevanti;
  + **i prelevamenti**, non risultanti dalla contabilità e, quindi, soltanto nei riguardi dei contribuenti soggetti ad obblighi contabili, a queste medesime condizioni e se non ne viene indicato il beneficiario, si considerano ricavi o compensi e sono quindi utilizzabili per la rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. In proposito, occorre evidenziare la recentissima Sentenza n. 228 del 6.10.2014 della Corte Costituzionale, la quale è intervenuta in materia di indagini finanziarie sui lavoratori autonomi ed in particolare riguardo ai **prelevamenti**, **dichiarando l'illegittimità costituzionale** dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del [d.P.R. 600/1973](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110003), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947) (legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «**o compensi**». Ciò determina la non operatività della presunzione legale prevista in materia di indagini finanziarie, relativamente ai prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi.

1. ai fini IVA

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/72, *“i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’art. 52, ultimo comma, o acquisiti ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata”.*

Conseguentemente:

* + **i versamenti** non giustificati sono considerati "vendite in nero";
  + **i prelevamenti** "acquisti in nero", sempre che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

**Il contraddittorio con il contribuente.**

Affinché il sistema presuntivo descritto in precedenza operi pienamente, è necessario che, tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini IVA, il contribuente non dimostri che ha tenuto conto dei dati risultanti dalla documentazione finanziaria e bancaria o che gli stessi sono irrilevanti a tal fine, nonché, soltanto per i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, non ne indichi il beneficiario.

Per appurare ciò, la disciplina contempla la **possibilità** di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, specificando che le richieste fatte e le risposte ricevute risultino da verbale sottoscritto o che riporti il motivo della mancata sottoscrizione, di cui copia il contribuente ha diritto di ricevere (**contraddittorio**)..

E’ stata ampiamente dibattuta la questione attinente alla obbligatorietà del “contraddittorio” con il contribuente ed alle conseguenze derivanti dalla sua mancata effettuazione.

Da un punto di vista testuale della normativa, il contraddittorio semplice facoltà conferita agli Organi di controllo, non obbligatoria.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ormai numerosissime pronunce, ha aderito in pieno a questa impostazione, riconoscendo non solo la legittimità, ai fini dell’accertamento in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dell’utilizzazione dei dati relativi ai movimenti dei conti correnti bancari del contribuente anche in assenza di una apposita convocazione dello stesso nella fase istruttoria, rilevando l’insussistenza di norme che impongano tale convocazione prima della fase dell’accertamento vero e proprio, ma facendo comunque salvo l’effetto, pure in questa circostanza, di determinare in capo al contribuente l’obbligo di dimostrare, in caso di omessa contabilizzazione o dichiarazione delle operazioni bancarie e finanziarie, la loro irrilevanza fiscale**19**.

In questo contesto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di precisare che:

* + - la procedura in esame ha la sua ratio in esigenze di economia delle procedure, in quanto anticipa alla fase delle attività istruttorie del controllo, la possibilità che il contribuente eserciti la facoltà di prova che comunque gli resta riconosciuta in sede contenziosa;
    - l’eventuale disapplicazione della norma non comporta nullità degli atti successivi, ma soltanto una diseconomia procedurale, nel senso che se la prova della irrilevanza o inutilizzabilità dei dati viene fornita successivamente, perché non è stata concessa la possibilità di fornire tale prova in precedenza, l’Amministrazione finanziaria e, se del caso, i giudici tributari, avranno dovuto svolgere una attività (di accertamento o di giudizio) che poteva essere evitata.

Pertanto, l’effetto presuntivo che la legislazione fiscale connette all’attivazione della procedura degli accertamenti finanziaria si perfeziona in ogni caso, ferma restando la possibilità che lo stesso venga successivamente meno in esito alla prova contraria che il contribuente può fornire dopo la fase istruttoria e, segnatamente, in quella di accertamento, in sede di eventuale istanza di autotutela, nel corso del procedimento di accertamento con adesione, in sede di contenzioso.

La Guardia di Finanza, ancorché il contraddittorio preventivo in sede ispettiva non sia obbligatorio nei termini anzidetti, procede, ogni volta che sia possibile, allo svolgimento del “contraddittorio”, allo scopo di supportare adeguatamente le proposte di recupero a tassazione formulate, sia nel rispetto del generale principio di motivazione sia per evitare che le conclusioni della stessa attività ispettiva risultino vanificate solo per la mancata acquisizione al controllo di elementi importanti.

In tale ambito va segnalata anche una recentissima sentenza della Corte di Cassazione**20** che ha statuito che è legittimo l’accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie anche quando l’autorizzazione all’espletamento delle indagini medesime non sia stata esibita al contribuente, non contenga alcuna motivazione e non sia stato operato il contraddittorio. L’accertamento è illegittimo soltanto nel caso in cui dette movimentazioni “*siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente*”.

**La prova contraria del contribuente.**

Le presunzioni legali potranno essere vinte solo producendo documentazione da cui risulti con certezza l’assoluta irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti.

A tale fine possono valere documenti provenienti da Amministrazioni pubbliche, da soggetti addetti a funzioni certificative – quali notai, avvocati, ecc. – ovvero da terzi qualificati formalmente interessati a particolari rapporti contrattuali con il contribuente, quali rimborsi, prestiti, mutui, risarcimenti di danni e così via, nonché documentazione relativa ad operazioni attinenti a titoli di credito in genere, quali assegni, cambiali, polizze assicurative, ecc.; trattasi infatti di documenti idonei a dimostrare in modo oggettivo e determinato la natura e l’origine delle movimentazioni finanziarie.

Di contro non sembrano idonee a superare le presunzioni legali, semplici scritture private attestanti flussi di denaro in entrata o in uscita (a titolo di anticipo o prestito) o dichiarazioni di parte, per l’evidente impossibilità di attribuirvi alcun valore di certezza e attendibilità.

In ogni caso, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la prova liberatoria del contribuente non può essere generica, ad esempio facendo riferimento al tipo di attività esercitata, ma deve essere specifica con riferimento alle singole operazioni attive e passive risultanti dalla documentazione finanziaria.

1. **La rilevazione contabile delle operazioni ordinarie di gestione: acquisizione dei fattori produttivi specifici, pluriennali e d'esercizio, la vendita di merci/prodotti/servizi, il regolamento dei crediti e dei debiti commerciali.**